

u

CC
ANN. C. 353/A

D.D.L. " MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE PUGLIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'AN-
ZIANITA' UTILE MINIMA AI FINI DEL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA".

REGIONE EMILIA

RELAZIONE

L'art.94 della L.R. 25/3/74,n°18 disciplina il trattamento di quiescenza del personale regionale riconoscendo l'anzianità utile al conseguimento del diritto a pensione e non dispone in merito al collocaento a riposo del personale stesso.

Poichè l'art.100 della medesima legge,rinanda,per tutto quanto non previsto,alla normativa statale vigente in materia,ai fini della cessazione dal servizio per limiti d'età,sono da considerare applicabili le norme di cui all'art.7 della legge 11/1/55,n° 279 e art. 4 del D.P.R. 29/12/73,n° 1092. In particolare l'art. 4 del citato D.P.R. nel disporre al 1° comma il collocamento a riposo al compimento del 65° anno d'età,fa salvo al 3° comma le norme specifiche per particolari categorie che prevedono il trattenimento in servizio oltre il raggiungimento dei limiti fissi d'età.

Quanto premesso,giustifica la possibilità di predisporre un disegno di legge che modifichi e integri l'art.94 della L.R. 18/74, inteso a prolungare il limite consentito per il collocamento a riposo solo ed esclusivamente a favore del personale regionale che al compimento del 65° anno d'età non ha conseguito il diritto al trattamento minimo di quiescenza a carico degli Istituti di Previdenza.Detto personale può essere trattenuto in servizio a domanda,per il tempo strettamente necessario a raggiungere il minimo di pensione e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

A favore dei casi che annualmente si verificano circa il non raggiungimento della pensione minima pur al massimo dell'età lavorativa,il disegno di legge che si propone vuol compiere una valutazione equitativa che tende a conferire il massimo di effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione,sotto forma del diritto a una giusta retribuzione differita,riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38,secondo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale con Sentenza N° 238 del 24/2/68 e del 3/3/68 ha sancito tale giusto principio.

Art. 1

1. I dipendenti della Regione Puglia, che al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto il minimo di anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i ricongiungibili, possono essere mantenuti in servizio, a domanda dell'interessato, per il periodo strettamente necessario per la maturazione del diritto a pensione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1 hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge e si estendono anche al personale degli Enti strumentali della Regione Puglia .

Art. 3

1. L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato preventivamente in £.50.000.000 per l'anno 1988, graverà sul Cap.0003020 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali e indennità di turno L.R.18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione art.4 della L.23/74, L.R.16/80, L.R.22/81 e L.R.26/84 e successive modificazioni compresi oneri previdenziali ed assistenziali S.O.", del Bilancio di previsione 1988 e per gli anni successivi sui capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.